

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
97/C 305/01	Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1997, relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale.....	1
97/C 305/02	Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1997, concernente un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee	2
	Commissione	
97/C 305/03	ECU.....	3
97/C 305/04	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 22 al 26. 9. 1997	4
97/C 305/05	Notifica di un'impresa comune Pratica n. IV/E-2/36.658 (1).....	6
97/C 305/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.977 — Fujitsu/Amdahl) (1).....	6
	II Atti preparatori	
	Commissione	
97/C 305/07	Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente l'organizzazione della cooperazione su obiettivi comunitari concordati in materia di energia (1)	7

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale

(97/C 305/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

riconoscendo l'importanza delle azioni culturali per il futuro sviluppo della Comunità,

considerando che l'articolo 128 del trattato attribuisce esplicitamente alla Comunità una dimensione culturale;

tenendo conto dei principi guida del trattato, come quelli sanciti nell'articolo 3 B,

prendendo in considerazione la risoluzione del Consiglio, del 20 gennaio 1997, sull'integrazione degli aspetti culturali nelle azioni della Comunità ⁽¹⁾, in particolare:

I.

Il riferimento alle conclusioni del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio il 12 novembre 1992 sugli indirizzi delle azioni comunitarie nel settore culturale;

- che occorrerebbe rendere più visibili le relazioni tra quello culturale e gli altri settori;
- che le opzioni fornite in proposito dall'articolo 128, paragrafo 4 del trattato dovrebbero essere sfruttate più efficacemente;
- che è necessario creare un migliore equilibrio tra la dimensione culturale, quella economica e le altre dimensioni della politica della Comunità, in modo che tali dimensioni si integrino e sostengano a vicenda;

II.

considerando che le varie attività culturali della Comunità europea rientrano in (sotto)programmi culturali diversi;

notando che, oltre a questi programmi, la Comunità appoggia le attività culturali in svariati modi;

indicando che per coordinare il sostegno del settore culturale è essenziale predisporre rassegne aggiornate in materia di azioni culturali;

considerate le esperienze che la Comunità europea ha acquisito nel sostegno del settore culturale;

considerando che nei prossimi anni saranno portati a termine i programmi culturali esistenti;

considerando che è essenziale prendere in considerazione nella proposta della Commissione le opinioni degli Stati membri e che, potrebbe essere opportuno che la Commissione, nei modi da essa ritenuti appropriati, li consultasse in merito alle loro riflessioni sulla cooperazione nel settore culturale a livello europeo,

CHIEDE alla Commissione di effettuare uno studio delle possibilità di predisporre un approccio orientativo, globale e trasparente delle azioni culturali nella Comunità al fine di attuare l'articolo 128 del trattato nonché di presentare proposte sulle future azioni culturali europee incluso, tra l'altro, l'istituzione di uno strumento singolo di programmazione e finanziamento volto all'attuazione dell'articolo 128, visto che il settore dell'audiovisivo già dispone di propri strumenti, tenendo presenti le considerazioni di cui sopra e una futura valutazione dei pertinenti (sotto)programmi entro e non oltre il 1° maggio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

(¹) GU C 36 del 5. 2. 1997, pag. 4.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

concernente un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee

(97/C 305/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

RICONOSCENDO il duplice carattere del libro quale veicolo di valori culturali e merce; sottolineando con forza l'interesse di una valutazione equilibrata degli aspetti culturale e economico del libro;

SOTTOLINEANDO il valore che molti Stati membri attribuiscono a un prezzo fisso dei libri, che risponde all'interesse culturale dei consumatori in quanto preserva e favorisce la diversità dei libri e la loro ampia accessibilità e che è in considerazione di questo interesse culturale generale che le autorità nazionali di questi Stati membri hanno accettato la limitazione della concorrenza che un sistema di prezzi fissi comporta;

RILEVANDO che alcuni stati membri applicano sistemi di fissazione dei prezzi nazionali;

CONSIDERANDO che taluni Stati membri desiderano autorizzare o prevedere con un altro Stato membro all'interno di una zona linguistica omogenea, un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri, valido nell'uno e nell'altro Stato; ritenendo che tale sistema dovrebbe essere possibile, a condizione che la fissazione dei prezzi si limiti a tale zona linguistica e a edizioni pubblicate nella lingua considerata;

CONSTATANDO che la Commissione delle Comunità europee ha finora dovuto considerare incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1 o con l'articolo 30 del trattato alcuni sistemi transfrontalieri di fissazione dei prezzi che le sono stati sottoposti, e ha dichiarato in tali casi non sufficienti le prove addotte per giustificare un'eccezione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3;

RITENENDO che l'aggiunta nel trattato dell'articolo 128, paragrafo 4 costituisca un nuovo dato di cui si devono precisare gli effetti quanto alla possibilità di applicare le regole di concorrenza comunitarie ai sistemi transfrontalieri di prezzi fissi per i libri;

INVITA la Commissione:

- a studiare il significato dell'articolo 128, paragrafo 4 per l'applicazione degli articoli del trattato che possano riguardare prezzi fissi per i libri e a indicare, se del caso, modi per consentire l'applicazione dei regolamenti/accordi relativi al prezzo fisso dei libri in aree linguistiche omogenee;
- a presentargli le conclusioni di tale studio.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F. BODEN

COMMISSIONE

ECU (*)

6 ottobre 1997

(97/C 305/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5473	Marco finlandese	5,89236
Corona danese	7,48063	Corona svedese	8,37250
Marco tedesco	1,96468	Sterlina inglese	0,690912
Dracma greca	310,517	Dollaro USA	1,11693
Peseta spagnola	165,976	Dollaro canadese	1,53075
Franco francese	6,60462	Yen giapponese	136,120
Sterlina irlandese	0,764182	Franco svizzero	1,61865
Lira italiana	1925,00	Corona norvegese	7,84196
Fiorino olandese	2,21297	Corona islandese	79,3466
Scellino austriaco	13,8265	Dollaro australiano	1,54379
Scudo portoghese	200,355	Dollaro neozelandese	1,75563
		Rand sudafricano	5,21327

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 22 AL 26. 9. 1997**

(97/C 305/04)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 356	CB-CO-97-359-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽²⁾ ⁽³⁾	9. 7. 1997	22. 9. 1997	24
COM(97) 442	CB-CO-97-452-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea sul contributo europeo allo sviluppo di un sistema globale di navigazione assistito da satellite ⁽²⁾ ⁽³⁾	23. 9. 1997	23. 9. 1997	23
COM(97) 457	CB-CO-97-471-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽²⁾	23. 9. 1997	23. 9. 1997	18
		Proposta di direttiva del Consiglio che estende la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽²⁾			
COM(97) 461	CB-CO-97-476-IT-C	Seconda relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione dei regimi di premio previsti nel settore delle carni bovine relativi all'immissione precoce sul mercato e alla trasformazione dei vitelli	22. 9. 1997	23. 9. 1997	33
		Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine			
COM(97) 462	CB-CO-97-477-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi	23. 9. 1997	23. 9. 1997	17
COM(97) 358	CB-CO-97-360-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ⁽²⁾ ⁽³⁾	9. 7. 1997	24. 9. 1997	40

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 474	CB-CO-97-485-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'UNITA a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace	24. 9. 1997	24. 9. 1997	12
COM(97) 401	CB-CO-97-403-IT-C	Comunicazione della Commissione sulle industrie nucleari dell'Unione europea (programma indicativo nucleare ai sensi dell'articolo 40 del trattato Euratom)	25. 9. 1997	25. 9. 1997	43
COM(97) 463	CB-CO-97-478-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio modificato dal regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro	24. 9. 1997	25. 9. 1997	7
COM(97) 464	CB-CO-97-479-IT-C	Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulla situazione al 30 giugno 1997 delle garanzie che impegnano il bilancio generale	25. 9. 1997	25. 9. 1997	54
COM(97) 465	CB-CO-97-480-IT-C	Relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo — COM(95) 117 def. dell'11. maggio 1995 — Sintesi delle reazioni e dei commenti (*)	24. 9. 1997	25. 9. 1997	33
COM(97) 468	CB-CO-97-482-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2552/93, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese	25. 9. 1997	25. 9. 1997	36

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Notifica di un'impresa comune**Pratica n. IV/E-2/36.658**

(97/C 305/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 settembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 ⁽¹⁾ del Consiglio, di una serie di accordi mediante i quali «Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH», Germania, (Mider) e Helm AG, Germania, (Helm) creano una impresa comune denominata «Mider-Helm Methanol Vertriebs GmbH». L'oggetto dell'impresa comune (una «limited company») sarà la vendita di metanolo puro. Mider e Helm deterranno ciascuna il 50 % dell'impresa comune.

2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

4. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 299 24 64] o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/E-2/36.658, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Direzione E
Ufficio 2/46
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.977 — Fujitsu/Amdahl)**

(97/C 305/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 settembre 1997 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 397M0977. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55, fax: (352) 2929 427 63

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente l'organizzazione della cooperazione su obiettivi comunitari concordati in materia di energia ⁽¹⁾

(97/C 305/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 436 def. — 96/0218(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 28 agosto 1997)⁽¹⁾ GU C 27 del 28. 1. 1997, pag. 9.

TESTO ORIGINALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti i trattati, in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 130 del trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al Consiglio Energia, del 7 maggio 1996, il Consiglio nella sua risoluzione sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», ha invitato la Commissione ad avviare un processo di cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri onde garantire che le politiche energetiche comunitarie e quelle nazionali siano compatibili con tali obiettivi;

considerando che questo processo va situato nell'ambito di un'analisi condivisa della situazione e delle tendenze future in materia di energia, mediante la cooperazione a livello comunitario tra gli Stati membri sugli studi energetici;

considerando che la promozione del mercato interno dell'energia è un compito prioritario per la Comunità e gli Stati membri; che pertanto è importante per il mercato interno dell'energia che le tendenze e le questioni energetiche siano analizzate a livello comunitario, attraverso una cooperazione con il settore dell'energia e mobilitando tutti gli elementi interessati a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti i trattati, in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 130 del trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al Consiglio Energia, del 7 maggio 1996, il Consiglio nella sua risoluzione sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», ha invitato la Commissione ad avviare un processo di cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri onde garantire che le politiche energetiche comunitarie e quelle nazionali siano compatibili con tali obiettivi;

considerando che questo processo va situato nell'ambito di un'analisi condivisa della situazione e delle tendenze future in materia di energia, mediante la cooperazione a livello comunitario tra gli Stati membri sugli studi energetici;

considerando che la promozione del mercato interno dell'energia è un compito prioritario per la Comunità e gli Stati membri; che pertanto è importante per il mercato interno dell'energia che le tendenze e le questioni energetiche siano analizzate a livello comunitario, attraverso una cooperazione con il settore dell'energia e mobilitando tutti gli elementi interessati a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;

TESTO ORIGINALE

considerando che questo processo di cooperazione, tenendo debito conto del principio di sussidiarietà, deve assicurare la massima coerenza e convergenza rispetto agli obiettivi energetici concordati, onde raggiungere le finalità della politica economica ed ambientale della Comunità;

considerando che la Comunità dispone di ampie competenze nel settore dell'energia in virtù dei trattati esistenti, ma che manca ancora un quadro politico generale in materia;

considerando che i programmi quadro di RST basati sul trattato CE e sul trattato Euratom garantiscono lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche nei settori dell'energia non nucleare e nucleare;

considerando che, fatte salve le attuali responsabilità degli Stati membri per i loro settori energetici, il Libro bianco propone un nuovo approccio per la cooperazione politica in materia di energia su obiettivi politici concordati e un nuovo approccio per valutare i bisogni energetici, in cooperazione con gli Stati membri, atto ad apportare un valore aggiunto, segnalando e promuovendo le prassi migliori, incoraggiando un'impostazione di cooperazione in materia di studi e analisi sull'energia e lo scambio delle pertinenti esperienze;

considerando che un fermo impegno da parte degli Stati membri rispetto agli obiettivi comunitari in materia di energia presuppone un'effettiva cooperazione a livello comunitario onde garantire che le politiche, nazionali e comunitarie, contribuiscano al loro conseguimento;

considerando che, nel quadro di questa cooperazione, la Commissione deve ricevere periodicamente adeguate informazioni dagli Stati membri onde redigere regolari relazioni sulla misura in cui le politiche energetiche degli Stati membri e le azioni della Comunità contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari;

considerando che queste relazioni periodiche, dove l'evoluzione energetica è valutata in maniera globale, forniranno la base per esaminare gli sviluppi dell'energia in sede di Consiglio;

considerando che, per tener conto della situazione energetica in fase di mutamento nella Comunità, sulla base di una proposta della Commissione, occorre esaminare periodicamente e, ove necessario, aggiornare gli obiettivi comuni concordati,

TESTO MODIFICATO

considerando che questo processo di cooperazione, tenendo debito conto del principio di sussidiarietà, deve assicurare la massima coerenza e convergenza rispetto agli obiettivi energetici concordati, onde raggiungere le finalità della politica economica ed ambientale della Comunità;

considerando che la Comunità dispone di ampie competenze nel settore dell'energia in virtù dei trattati esistenti, ma che manca ancora un quadro politico generale in materia;

considerando che i programmi quadro di RST basati sul trattato CE e sul trattato Euratom garantiscono lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche nei settori dell'energia non nucleare e nucleare; considerando che essi avranno come punti forti l'aumento dell'efficienza e le fonti energetiche rinnovabili e che per quanto riguarda le tecnologie nucleari si concentreranno su tecnologie di smaltimento sicure;

considerando che, fatte salve le attuali responsabilità degli Stati membri per i loro settori energetici, il Libro bianco propone un nuovo approccio per la cooperazione politica in materia di energia su obiettivi politici concordati e un nuovo approccio per valutare i bisogni energetici, in cooperazione con gli Stati membri, atto ad apportare un valore aggiunto, segnalando e promuovendo le prassi migliori, incoraggiando un'impostazione di cooperazione in materia di studi e analisi sull'energia e lo scambio delle pertinenti esperienze;

considerando che un fermo impegno da parte degli Stati membri rispetto agli obiettivi comunitari in materia di energia presuppone un'effettiva cooperazione a livello comunitario onde garantire che le politiche, nazionali e comunitarie, contribuiscano al loro conseguimento;

considerando che, nel quadro di questa cooperazione, la Commissione deve ricevere periodicamente adeguate informazioni dagli Stati membri onde redigere regolari relazioni sulla misura in cui le politiche energetiche degli Stati membri e le azioni della Comunità contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari;

considerando che queste relazioni periodiche, dove l'evoluzione energetica è valutata in maniera globale, forniranno la base per esaminare gli sviluppi dell'energia in sede di Consiglio;

considerando che, per tener conto della situazione energetica in fase di mutamento nella Comunità, sulla base di una proposta della Commissione, occorre esaminare periodicamente e, ove necessario, aggiornare gli obiettivi comuni concordati,

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

HA DECISO:

HA DECISO:

*Articolo 1**Articolo 1*

È istituito un quadro di cooperazione energetica tra la Comunità e gli Stati membri sugli obiettivi comunitari concordati in materia di energia, figuranti in allegato, e che, oltre a rappresentare misure specifiche a sostegno delle azioni intraprese negli Stati membri, contribuirà in particolare a:

È istituito un quadro di cooperazione energetica tra la Comunità e gli Stati membri sugli obiettivi comunitari concordati in materia di energia, figuranti in allegato, e che, oltre a rappresentare misure specifiche a sostegno delle azioni intraprese negli Stati membri, contribuirà in particolare a:

- conseguire un elevato livello di competitività nella Comunità;
- accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;
- tutelare l'ambiente;
- promuovere l'utilizzazione efficiente e razionale delle risorse energetiche e delle energie nuove e rinnovabili;
- promuovere la cooperazione internazionale e la liberalizzazione in materia di energia;
- garantire la trasparenza delle azioni di politica energetica nazionali e comunitarie;
- sviluppare un'analisi e il controllo del mercato dell'energia.

- conseguire un elevato livello di competitività nella Comunità;
- accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;
- impedire il formarsi di sovraccapacità;
- tutelare l'ambiente;
- promuovere l'utilizzazione efficiente e razionale delle risorse energetiche e delle energie nuove e rinnovabili;
- promuovere la cooperazione internazionale e la liberalizzazione in materia di energia;
- sostenere iniziative anche di singoli Stati che si prefiggono la promozione e lo sviluppo di tecnologie energetiche durevoli;
- garantire la trasparenza delle azioni di politica energetica nazionali e comunitarie;
- sviluppare un'analisi e il controllo del mercato dell'energia;
- ridurre il consumo energetico.

*Articolo 2**Articolo 2*

1. Per conseguire gli obiettivi concordati in materia di energia, descritti all'articolo 1, la Commissione garantirà quanto segue:

1. Per conseguire gli obiettivi concordati in materia di energia, descritti all'articolo 1, la Commissione garantirà quanto segue:

- 1) il controllo dell'impatto degli obiettivi comuni concordati in materia di energia, dello sviluppo della politica energetica negli Stati membri e dell'evoluzione globale della situazione energetica, nell'ottica di un eventuale adeguamento degli obiettivi energetici comuni figuranti in allegato;
- 2) l'esame attento delle azioni comunitarie e nazionali nel settore dell'energia e lo scambio delle prassi migliori;

- 1) il controllo dell'impatto degli obiettivi comuni concordati in materia di energia, dello sviluppo della politica energetica negli Stati membri e dell'evoluzione globale della situazione energetica, nell'ottica di un eventuale adeguamento degli obiettivi energetici comuni figuranti in allegato;
- 2) l'esame attento delle azioni comunitarie e nazionali nel settore dell'energia e lo scambio delle prassi migliori;

TESTO ORIGINALE

- 3) il controllo, la valutazione e lo scambio di informazioni su tutti gli aspetti dell'attività energetica;
- 4) lo sviluppo della cooperazione e dei legami nel settore dell'energia;
- 5) l'incoraggiamento di una vasta diffusione dei risultati ottenuti con le misure di cui ai punti 3 e 4.

2. La Commissione valuterà l'opportunità di azioni comunitarie specifiche a sostegno dei provvedimenti adottati in tutti gli Stati membri.

Articolo 3

1. La Commissione è informata periodicamente in merito alle misure prese dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comuni concordati in materia di energia di cui all'articolo 1 e di qualsiasi altra misura pertinente con questi obiettivi.

2. Se del caso, la Commissione redige, sulla base delle informazioni ottenute, una relazione, sotto forma di una comunicazione, sulla compatibilità delle politiche energetiche degli Stati membri e delle azioni comunitarie in materia di energia rispetto agli obiettivi comuni concordati in materia di energia. La Commissione trasmette questa relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TESTO MODIFICATO

- 3) il controllo, la valutazione e lo scambio di informazioni su tutti gli aspetti dell'attività energetica;
- 4) lo sviluppo della cooperazione e dei legami nel settore nell'energia;
- 5) l'incoraggiamento di una vasta diffusione dei risultati ottenuti con le misure di cui ai punti 3 e 4.
- 5 bis) la messa a punto e la rapida istituzione di un regime di imposizioni o di agevolazioni fiscali che favorisca obiettivi durevoli di politica energetica.

2. Nell'ambito delle competenze conferite dal trattato e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione proporrà azioni comunitarie specifiche e/o programmi per il conseguimento degli obiettivi concordati in materia di energia, figuranti in allegato. Essa valuterà inoltre l'opportunità di azioni comunitarie specifiche a sostegno dei provvedimenti adottati in tutti gli Stati membri.

Articolo 3

1. La Commissione è informata periodicamente in merito alle misure prese dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comuni concordati in materia di energia di cui all'articolo 1 e di qualsiasi altra misura pertinente con questi obiettivi.

2. Se del caso, almeno ogni due anni, la Commissione redige, sulla base delle informazioni ottenute, una relazione, sotto forma di una comunicazione, sulla compatibilità delle politiche energetiche degli Stati membri e delle azioni comunitarie in materia di energia rispetto agli obiettivi comuni concordati in materia di energia. La relazione deve contenere altresì un'analisi comparata che indichi se e in quale misura gli Stati membri hanno compiuto progressi nel conseguimento degli obiettivi concordati in materia di energia. La Commissione trasmette questa relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

ALLEGATO

OBIETTIVI COMUNI CONCORDATI IN MATERIA DI ENERGIA

1. La politica energetica a livello comunitario dovrebbe contribuire al conseguimento di vari obiettivi energetici figuranti nei trattati, in particolare l'integrazione di mercato, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento.
 2. L'integrazione del mercato comunitario dell'energia, basata sul principio di mercati aperti e competitivi, è essenziale per realizzare la flessibilità, l'efficienza e la sicurezza a lungo termine nel settore dell'energia. L'integrazione dovrebbe tener conto del diverso mix dell'energia negli Stati membri, energie fossili e non fossili, e potenziare la coesione economica e sociale, in particolare attraverso lo sviluppo delle reti transeuropee.
 3. Prezzi dell'energia trasparenti e non distorti, onde garantire il buon funzionamento e la piena concorrenza dei mercati per tutti i combustibili nella Comunità.
 4. Per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile figurante nel trattato, occorre integrare gli obiettivi energetici e ambientali. Ogniqualevolta possibile, i prezzi dovrebbero riflettere integralmente i costi della produzione e del consumo di energia. I combustibili economici non fossili, quali le energie rinnovabili e l'energia nucleare, sulla base dei massimi standard di sicurezza, possono contribuire notevolmente a questa finalità.
 5. Il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento grazie ad una migliore diversificazione e flessibilità delle forniture interne e di importazione, sviluppando risorse energetiche locali non nocive per l'ambiente e garantendo reazioni pronte e flessibili a situazioni di emergenza nell'approvvigionamento, soprattutto di petrolio e di gas.
 6. Un approccio coordinato nelle relazioni esterne in materia di energia per garantire scambi liberi e aperti e un quadro sicuro per gli investimenti energetici. Si dovrebbe sviluppare la cooperazione con i paesi non membri per potenziare la sicurezza energetica, conseguire le finalità ambientali e incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie energetiche opportune nei paesi terzi.
 7. La promozione delle risorse energetiche rinnovabili attraverso misure di sostegno a livello comunitario e nazionale, nell'ottica che esse raggiungono una percentuale significativa nella produzione di energia primaria della Comunità entro il 2010.
 8. Un notevole miglioramento dell'efficienza energetica nella comunità nel 2010 grazie ad un migliore coordinamento delle misure nazionali e comunitarie.
1. La politica energetica a livello comunitario dovrebbe contribuire al conseguimento di vari obiettivi energetici figuranti nei trattati, in particolare l'integrazione di mercato, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento.
 2. L'integrazione del mercato comunitario dell'energia, basata sul principio di mercati aperti e competitivi, è essenziale per realizzare la flessibilità, l'efficienza e la sicurezza a lungo termine nel settore dell'energia. L'integrazione dovrebbe tener conto del diverso mix dell'energia negli Stati membri, energie fossili e non fossili, e potenziare la coesione economica e sociale, in particolare attraverso lo sviluppo delle reti transeuropee.
 3. Prezzi dell'energia trasparenti, onde garantire il buon funzionamento e — tenendo conto dell'obiettivo di uno sviluppo compatibile con l'ambiente — l'equa concorrenza dei mercati per tutti i combustibili nella Comunità.
 4. Per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile figurante nel trattato, occorre integrare gli obiettivi energetici e ambientali. Ogniqualevolta possibile, i prezzi dovrebbero riflettere integralmente i costi della produzione e del consumo di energia. I combustibili economici non fossili, quali le energie rinnovabili e l'energia nucleare, sulla base dei massimi standard di sicurezza, possono contribuire notevolmente a questa finalità.
 5. Il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento grazie ad una migliore diversificazione e flessibilità delle forniture interne e di importazione, sviluppando risorse energetiche locali non nocive per l'ambiente e garantendo reazioni pronte e flessibili a situazioni di emergenza nell'approvvigionamento, soprattutto di petrolio e di gas.
 6. Un approccio coordinato nelle relazioni esterne in materia di energia per garantire scambi liberi e aperti e un quadro sicuro per gli investimenti energetici utilizzando tecnologie quanto più possibile sostenibili. Si dovrebbe sviluppare la cooperazione con i paesi non membri per potenziare la sicurezza energetica, conseguire le finalità ambientali e incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie energetiche opportune nei paesi terzi.
 7. La promozione delle risorse energetiche rinnovabili attraverso misure di sostegno a livello comunitario e nazionale, nell'ottica che esse raggiungono una percentuale significativa nella produzione di energia primaria della Comunità entro il 2010.
 8. Un notevole miglioramento dell'efficienza energetica nella Comunità nel 2010 grazie ad un migliore coordinamento delle misure nazionali e comunitarie.

TESTO ORIGINALE

Per contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Comunità ricorrerà a vari strumenti a sua disposizione per il settore energetico ed in particolare:

- ricerca e sviluppo e diffusione delle tecnologie energetiche nuove e migliorate;
- armonizzazione della struttura fiscale applicabile ai prodotti energetici onde evitare distorsioni;
- applicazione delle regole di concorrenza dei trattati all'insegna della massima trasparenza e coerenza;
- normalizzazione nel settore dell'energia;
- controllo del mercato interno;
- strumenti per la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi;
- messa a punto di strumenti economicamente validi per limitare gli effetti collaterali nocivi per l'ambiente dovuti alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione dell'energia.

TESTO MODIFICATO

Per contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Comunità ricorrerà a vari strumenti a sua disposizione per il settore energetico ed in particolare:

- armonizzazione delle condizioni quadro;
- ricerca e sviluppo e diffusione delle tecnologie energetiche nuove e migliorate;
- armonizzazione degli strumenti fiscali e ambientali applicabile ai prodotti energetici onde evitare distorsioni;
- applicazione delle regole di concorrenza dei trattati all'insegna della massima trasparenza e coerenza;
- normalizzazione nel settore dell'energia;
- controllo del mercato interno;
- strumenti per la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi;
- messa a punto di strumenti economicamente validi per limitare gli effetti collaterali nocivi per l'ambiente dovuti alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione dell'energia.